

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SARDEGNA

composta dai seguenti magistrati:

Donata CABRAS	Presidente
Antonietta BUSSI	Consigliere
Valeria MISTRETTA	Consigliere relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità instaurato a istanza del Procuratore regionale della Corte dei conti per la Regione Sardegna nei confronti di Valeria SATTA, nata a Cagliari l'8 ottobre 1983, codice fiscale STTVLR83R48B354G, rappresentata e difesa dall'Avvocato Enrico SALONE (C.F. SLNNRC61C29B354C pec avvenricosalone@legalmail.it), presso il cui studio in Cagliari, Via Maddalena, n. 40, è elettivamente domiciliata.

Visto l'atto di citazione depositato il 12 gennaio 2023, iscritto al n. 25888 del registro di Segreteria.

Uditi, nella pubblica udienza del 20 settembre 2023, con l'assistenza del Segretario dott.ssa Francesca SERRA, il relatore Consigliere Valeria MISTRETTA, il Pubblico ministero, nella persona del Procuratore Regionale Bruno Domenico TRIDICO, e l'Avvocato Enrico SALONE nell'interesse della convenuta.

Esaminati gli atti e i documenti tutti della causa.

Ritenuto in

FATTO

Il Procuratore regionale ha convenuto in giudizio la sig.ra Valeria SATTA per vederla condannare al pagamento in favore della Regione Sardegna della somma di euro 314.368,72 (trecentoquattordicimilatrecentosessantotto/72 centesimi) o di quella diversa che si riterrà di giustizia, oltre a rivalutazione, interessi e spese di giustizia.

La Procura regionale aveva avviato il procedimento nei suoi confronti a seguito di un esposto anonimo, nel quale si rappresentavano gravi irregolarità nel procedimento di nomina della dott.ssa Silvia COCCO quale Direttore generale del personale della Regione Sardegna, e aveva delegato accertamenti istruttori al Nucleo di polizia economico finanziaria della Guardia di finanza di Cagliari. La notizia era stata riportata anche dagli organi di stampa, che riferivano delle indagini svolte sulla medesima vicenda dalla Procura della Repubblica di Cagliari, al cui esito è stato emesso avviso ex art. 415-bis c.p.p. La Guardia di finanza, sulla base degli accertamenti penali svolti e di quelli istruttori delegati da questa Procura, ha comunicato i seguenti fatti.

Con nota n. 575/Gab. del 12 febbraio 2020, a firma dell'Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione autonoma della Sardegna (R.A.S.) Valeria SATTA, veniva chiesta la pubblicazione sul sito istituzionale di un avviso pubblico per l'acquisizione di manifestazioni d'interesse per la copertura del ruolo di Direttore Generale dell'Organizzazione e del Personale, ai sensi degli artt. 28 e 29 della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31. L'avviso era rivolto ai dirigenti del Sistema Regione come definito dal comma 2 bis dell'art. 1 della legge regionale n. 31/98 e al personale esterno al Sistema Regione in possesso del diploma di laurea (ex art. 29 c. 1, legge regionale n.

31/98) e di comprovata qualificazione professionale, che:

- a. avesse svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati, ovvero aziende pubbliche o private, con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali;
- b. o che avesse conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche e da concrete esperienze di lavoro maturate, per almeno un quinquennio, anche presso amministrazioni statali, in posizioni funzionali previste per l'accesso alla dirigenza;
- c. o che provenisse dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato.

Secondo la prospettazione attorea, tra le 23 manifestazioni d'interesse pervenute l'Assessore SATTA individuava, in pochi giorni, la dott.ssa Silvia COCCO e la proponeva quale "dirigente esterno all'Amministrazione", ritenendola in possesso dei requisiti richiesti dagli artt. 28 e 29 della legge regionale n. 31/98 e delle competenze richieste per il ruolo da ricoprire.

Secondo la Procura attrice la motivazione espressa per il conferimento dell'incarico, che la dott.ssa COCCO "*ha maturato significative esperienze nelle materie afferenti all'incarico da attribuire in conformità ai requisiti richiesti dal bando*" e che "*presenta le necessarie caratteristiche attitudinali, curriculari e professionali in rapporto alle esigenze programmatiche della Giunta e ai conseguenti obiettivi di sistema oltre alla sussistenza del nesso fiduciario*" sarebbe del tutto apparente, e non espliciterebbe le ragioni per le quali la figura della dott.ssa COCCO sarebbe stata prevalente rispetto alle altre.

La proposta sarebbe stata inoltrata alla Giunta senza dare mandato agli Uffici regionali di effettuare l'istruttoria, o comunque di verificare la sussistenza dei requisiti, impedendo, quindi, che potessero essere sollevate eccezioni. Ciò diversamente da quanto sarebbe avvenuto, solo pochi mesi prima, in occasione di altre attribuzioni di funzioni di direttore generale, compresa la nomina del precedente Direttore generale del personale (cfr. informativa di p.g. del Nucleo PEF Cagliari della Gdf n. 63288 del 15 aprile 2021, pag. 39). Solo con e-mail del **6 marzo 2020**, all'indomani quindi della delibera di conferimento, l'Assessore proponente avrebbe trasmesso alla Direzione generale del personale la manifestazione d'interesse della dott.ssa COCCO e il relativo *curriculum vitae*.

Alla luce di quanto contenuto nella proposta (nella quale l'Assessore SATTA specificava espressamente che si trattava di dirigente esterno all'Amministrazione e che sussistevano i requisiti di cui agli artt. 28 e 29 della L.R. 31/1998), con la deliberazione n. 9/14 del **4 marzo 2020** (non iscritta all'ordine del giorno e adottata "fuori sacco"), la Giunta regionale, all'unanimità dei presenti, deliberava di conferire le funzioni di Direttore generale dell'Organizzazione e del Personale alla dott.ssa COCCO, per un periodo di tre anni. Seguiva, in data **16 marzo 2020**, il decreto di conferimento delle funzioni e la stipula del contratto triennale.

Nella manifestazione di interesse la dott.ssa COCCO dichiarava di ricoprire la carica di Direttore di servizio di ASPAL dal 16 gennaio 2017. In altra parte della manifestazione d'interesse affermava di essere dirigente a tempo determinato ex art. 19 d.lgs. n. 165/2001 presso la medesima Agenzia. Riteneva, quindi, di possedere i requisiti richiesti nell'avviso pubblico.

Secondo la prospettazione attorea al contrario, è evidente come, sulla base della mera lettura del *curriculum vitae* prodotto, la dott.ssa COCCO non avesse i requisiti per assumere l'incarico di cui trattasi, considerato che era funzionario della Regione Sardegna, in aspettativa volontaria, pertanto, non era "dirigente esterno", ma semplicemente dipendente regionale e che, con procedura illegittima e annullata dal G.A. (cfr. TAR Sardegna n. 138/2017, confermata da Consiglio di Stato n. 2690/2018), le era stato conferito un incarico di direttore di servizio presso un ente del "sistema regione", l'ASPAL. La dott.ssa COCCO non poteva quindi ritenersi "persona estranea all'Amministrazione e agli enti", presupposto per l'applicabilità dell'art. 29 della legge regionale n. 31/98.

Inoltre, non sarebbe stato possibile conferirle l'incarico di direttore generale neppure ai sensi dell'art. 28 della stessa legge regionale, perché non era dirigente dell'Amministrazione o degli enti, ma semplicemente un funzionario temporaneamente titolare di funzioni di direzione di servizio (in disparte ogni valutazione sull'ulteriore requisito normativo delle "capacità adeguate alle funzioni da svolgere").

Peraltro, l'esercizio delle funzioni di direzione di servizio attribuitele non costituirebbe neanche titolo valutabile ai fini dell'accesso alla carriera dirigenziale, per espressa previsione normativa (art. 28, c. 4-sexies, della legge regionale n. 31/98), e non costituirebbe inquadramento nella carriera dirigenziale, nella logica di evitare eventuali scavalcamenti dei dirigenti dell'Amministrazione da parte di personale non dirigente attraverso il temporaneo conferimento di funzioni di direttore di servizio e, subito dopo, il conferimento delle funzioni di direttore generale., Ciò che, secondo la

Procura, sarebbe puntualmente avvenuto nel caso di specie, poiché taluni candidati erano dirigenti della Regione a tempo indeterminato da molti anni (cfr. informativa di p.g. del Nucleo PEF Cagliari della Gdf n. 63288 del 15 aprile 2021, pag. 50, e allegati ivi richiamati).

Al fine di superare questo ostacolo, si sarebbe deciso di considerarla “dirigente esterno” (in tal senso era la proposta dell’Assessore SATTA e, di conseguenza, tutti gli atti successivi).

La Procura ha evidenziato che la dott.ssa COCCO era priva anche del requisito del quinquennio in funzioni dirigenziali, senza considerare che i provvedimenti adottati dalla Regione Sardegna per il conferimento dell’incarico dirigenziale presso l’ASPAL, indicato nel c.v., erano stati annullati dal Giudice amministrativo. Inoltre, non proveniva dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato. Ma, soprattutto, dalla manifestazione d’interesse e dal relativo c.v. presentati non emergerebbe quella necessaria “particolare” specializzazione sul piano professionale, culturale e scientifico, che legge regionale 23 dicembre 2019, n. 25, recante “Interpretazione autentica dell’articolo 29, comma 1, della legge regionale n. 31 del 1998 (Dirigenti esterni)” richiede espressamente che sia desumibile “dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche” oltre che da concrete esperienze di lavoro.

Sul punto dei requisiti per l’affidamento di incarichi dirigenziali a soggetti esterni all’Amministrazione, la Procura ha richiamato la sentenza 22 giugno 2017, n. 91, della Sezione giurisdizionale Lombardia, confermata in appello dalla sentenza n. 332/2018 della Sez. I giur. Centrale.

Alla luce di quanto sopra, la Procura ha ritenuto che la scelta, palesemente illegittima, operata in via esclusiva dall'Assessore competente Valeria SATTA di proporre la dott.ssa Silvia COCCO per l'incarico di Direttore generale dell'organizzazione e del personale, qualificandola dirigente esterno e rappresentando alla Giunta che sussistevano i requisiti prescritti, avrebbe causato un danno alla Regione Sardegna, corrispondente alle conseguenti retribuzioni erogate, al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali, trattandosi di spesa effettuata in violazione di specifiche preclusioni normative e non produttive di alcuna utilità, avendo il legislatore fatto, a monte, una valutazione di disvalore e di inutilità della spesa stessa.

Pertanto, il danno ammonterebbe, alla data del **30 settembre 2022**, a euro 314.368,72. Tale importo è stato determinato in sede istruttoria dalla Procura attrice sommando gli importi mensili lordi erogati, quali risultanti dagli statini, avendo rilevato incongruenze sui computi effettuati dal competente Ufficio regionale e trasmessi dalla Guardia di finanza.

Tale danno, ad avviso del Requirente, dovrebbe essere interamente ascritto, a titolo di dolo, all'Assessore proponente SATTA, che avrebbe prospettato alla Giunta una situazione non veritiera.

In subordine, qualora non si ritenesse sussistente il dolo, la Procura ha ritenuto innegabile la colpa grave della predetta proponente, la quale, con inescusabile negligenza e imperizia, avrebbe reputato che si potesse affidare l'incarico alla dott.ssa COCCO nonostante il quadro normativo fosse estremamente chiaro nel non consentirlo.

Il P.M. ha proceduto alla notifica, nei confronti della prevenuta, dell'invito a dedurre previsto dall'art. 67 del Codice di giustizia contabile.

Le controdeduzioni presentate non sono state ritenute idonee a superare gli addebiti mossi.

E' stata dedotta l'utilità della spesa, avendo la dott.ssa COCCO svolto regolarmente le funzioni di Direttore generale, ma secondo la Procura, poiché la spesa è stata sostenuta in violazione di specifiche norme di legge, la stessa non può produrre alcuna utilità, avendo il legislatore effettuato, a monte, una valutazione negativa in tal senso. La giurisprudenza della Corte ha più volte ribadito la non compensabilità di utilità derivanti da condotte espressamente vietate, mentre il richiamo all'art. 2126 non sarebbe pertinente, posto che, in questa sede, si discute non tanto dell'obbligo di retribuzione per prestazioni comunque corrisposte, quanto dell'illegittimità della nomina.

Si evidenzia, inoltre, l'incompetenza dell'Assessore, organo politico, per la verifica dei requisiti di partecipazione, di pertinenza della struttura amministrativa dell'Assessorato. La gestione dell'intera procedura (compresa la verifica dei requisiti e l'eventuale revoca in caso di carenza di questi) competeva alla struttura amministrativa. L'Assessore, al contrario, doveva effettuare una scelta di natura politica e fiduciaria. Ne consegue che, qualora non sussistessero i requisiti, dovrebbe essere la struttura amministrativa a rispondere e non la deducente. Si afferma altresì che v'è comunque stata interlocuzione con la D.G. del personale e sarebbe stata ricevuta assicurazione sulla sussistenza dei requisiti richiesti dal bando.

Al riguardo, premesso che non risulterebbe in atti alcuna interlocuzione con gli Uffici regionali, la Procura ha precisato che quel che è contestato in questa sede è la condotta, adottata in prima persona dall'Assessore SATTA, consistita nell'inoltrare una proposta alla Giunta dichiarando espressamente

che la dott.ssa COCCO era un dirigente esterno e che sussistevano i requisiti richiesti, nonostante dalla semplice lettura del *curriculum* fosse evidente il contrario. La prospettazione alla Giunta di una situazione non veritiera costituirebbe, quindi, condotta idonea a causare il danno erariale contestato, e la relativa responsabilità non potrebbe essere elisa invocando teoriche competenze altrui.

La convenuta deduce che, nonostante non fosse competente, a fronte dei dubbi sulla legittimità della nomina si è comunque attivata, chiedendo, dal 18 febbraio 2022, reiteratamente lumi al dirigente del Servizio del personale e un parere all'Avvocatura regionale. Al riguardo, la Procura ha osservato che le richieste sono iniziate solo dopo che, proprio in data 18 febbraio 2022, l'Assessore è stata sottoposta a interrogatorio da parte del p.m. penale e che, in ogni caso, tali iniziative non farebbero venir meno il danno, direttamente conseguente alla condotta posta in essere dallo stesso.

Circa l'elemento soggettivo, la Procura ha richiamato quanto esposto in precedenza.

Da ultimo, nelle controdeduzioni si sostiene che la responsabilità dovrebbe essere ritenuta sussistente o in capo alla dott.ssa COCCO o all'intera Giunta, che ha approvato la proposta. La Procura ha contestato tale tesi, posto che la dott.ssa COCCO si è limitata a esporre la propria situazione fattuale, non dichiarandosi certo dirigente "esterno". Quanto alla Giunta, questa sarebbe stata tratta in inganno dalla prospettazione, da parte dell'Assessore SATTA, di una situazione non veritiera. Alla Giunta, in particolare, è stato rappresentato che la dott.ssa COCCO era dirigente esterno e che sussistevano i requisiti prescritti dalla legge per la sua nomina, così inducendo l'organo

collegiale a deliberare favorevolmente, approvando la proposta presentata.

Con il successivo atto di citazione la convenuta è stata chiamata a rispondere del danno cagionato alla Regione Sardegna quantificato in 314.368,72 euro.

La sig.ra Valeria SATTA si è costituita a ministero dell'Avvocato Enrico SALONE con memoria depositata il 28 luglio 2023, nella quale si chiede: in via principale, di rigettare integralmente le domande attrici e assolvere l'Assessore Valeria SATTA da ogni addebito; con condanna dell'Amministrazione Regionale alla rifusione delle spese e onorari del giudizio; in mero subordine, nella contestatissima ipotesi che l'Assessore SATTA possa essere ritenuta responsabile del danno erariale ascrittale, di ridurne l'entità secondo quanto rilevato al punto 5 della memoria, ripartendolo tra i soggetti corresponsabili come dedotto al capo 6 della stessa; in ogni caso, con l'esercizio del potere riduttivo, anche in via equitativa, ex art. 1, comma 1 bis, L. 20/1994.

Nella memoria si evidenzia che in data antecedente all'atto di citazione, senza che il Procuratore Regionale ne abbia dato atto: con Decreto n. 88 del **25.11.2022** il Presidente della Regione ha revocato l'incarico a tutti gli Assessori, e, quindi, Valeria SATTA ha cessato le funzioni di Assessore AA.GG., Personale e Riforma; con Decreto del Presidente della Regione n. 90 del 29.11.2022, le è stato attribuito l'incarico di Assessore dell'Agricoltura e della Riforma Agro Pastorale; con il medesimo Decreto Presidenziale n. 90/2022, l'incarico di Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione Sardegna è stato attribuito alla Dott.ssa Andreina FARRIS.

Successivamente alla notifica dell'atto di citazione, la Giunta Regionale, con la delibera n. 9/7 del 14.03.2023, su proposta del nuovo Assessore degli Affari

Generali, Personale e Riforma ha confermato fino al termine della legislatura alla dott.ssa Silvia COCCO l'incarico di Direttore Generale della Direzione generale del Personale e Riforma della Regione Sardegna; nella delibera, si dà espressamente atto che, a seguito di rinnovata e specifica istruttoria sovrintesa dal Segretario Generale della Regione, dott.ssa Gabriella MASSIDDA, la dott.ssa Silvia COCCO risulta possedere i requisiti per la nomina a Direttore Generale ai sensi dell'art. 29, comma 1, della L.R. 31/1998 s.m.i..

Inoltre, il procedimento penale a carico della sig.ra SATTA si trova ancora allo stadio della chiusura delle indagini preliminari ex art. 415 bis c.p.p., non essendo stata formulata alcuna richiesta di rinvio a giudizio nei suoi confronti.

Nel merito la difesa afferma che non sussisterebbe il danno erariale; che il presunto danno erariale, anche se sussistesse, non potrebbe essere comunque imputato alla condotta della convenuta; che la nomina della dott.ssa Silvia COCCO non sarebbe illegittima; che nel procedimento di nomina della dott.ssa COCCO, anche ove esso fosse ritenuto illegittimo, non sarebbe, comunque, configurabile il dolo o la colpa grave in capo alla convenuta.

Nel dettaglio, nella memoria si sostiene che non si possa parlare di inutilità della spesa, visto che le funzioni di Direttore Generale dell'Assessorato del Personale sono state svolte e che, ai sensi dell'art. 2126 c.c., anche in caso di nullità del contratto di lavoro, le retribuzioni devono essere comunque corrisposte per il periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione.

Anche l'art. 1, comma 1 bis, L. 20/1994 stabilisce il principio secondo il quale nel giudizio di responsabilità deve tenersi conto dei vantaggi comunque conseguiti dall'Amministrazione. Secondo la difesa, inoltre, la giurisprudenza citata dalla Procura attrice non sarebbe conferente, in quanto relativa

all'attribuzione di incarichi dirigenziali e non a quello di direttore generale dell'Assessorato della Regione Sardegna (organo di raccordo politico-amministrativo), regolato da peculiari disposizioni della Regione Sardegna.

La difesa ha sostenuto, poi, che nell'ambito del procedimento di nomina dei direttori generali, la verifica dei requisiti di partecipazione, sia nella fase di ammissione alla procedura, sia in sede di stipula del contratto di lavoro, rientrerebbe nella competenza della struttura amministrativa dell'Assessorato (Direzione Generale del Personale) e non in quella dell'organo politico (Assessore). Dalla normativa emergerebbe, infatti, che compete all'Assessore effettuare una scelta squisitamente di natura politica e fiduciaria sulle candidature (verificate *ex ante* ed *ex post* dalla struttura amministrativa), anche e soprattutto in funzione degli obiettivi da conseguire e dei programmi da attuare, che l'Assessore pone a base della propria attività politico-amministrativa.

Di conseguenza, anche qualora la dott.ssa COCCO fosse ritenuta priva dei requisiti per ricoprire il ruolo di Direttore Generale, dovrebbe risponderne la struttura amministrativa dell'Assessorato.

Nella memoria si prospetta come dirimente, al fine di ritenere reciso qualsiasi nesso causale tra la condotta dell'Assessore e il lamentato danno erariale, la circostanza che il contratto di lavoro è stato concluso dalla Dirigente del Servizio Personale (all'epoca Dott.ssa Federica LOI), che ha impegnato e impiegato la relativa spesa e che ha verificato (o che avrebbe dovuto verificare, prima della stipula) la sussistenza dei requisiti in capo alla dott.ssa COCCO.

Successivamente. l'Assessore, a fronte dei dubbi circa l'illegittimità della

nomina della dott.ssa COCCO ha reiteratamente chiesto all'attuale Dirigente del Servizio del Personale di verificare la sussistenza dei requisiti in capo alla stessa.

Infine, la legittimità della nomina, a seguito di nuova istruttoria e verifica dei requisiti da parte della struttura amministrativa e del Segretario Generale, è stata confermata, su proposta del nuovo Assessore agli Affari Generali, Personale e Riforma, con la delibera della Giunta Regionale n. 9/7 del 14.03.2023.

La difesa evidenzia, altresì, che nella fase di ammissione alla procedura per l'individuazione del Direttore Generale, i requisiti dovevano essere dichiarati e autocertificati dai candidati, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 46 e 76 del DPR 445/2000, a pena di mendacio.

Alla luce di quanto sopra, secondo la difesa sarebbero da escludere, sia il dolo, che la colpa grave, in quanto l'Assessore SATTA versava in perfetta buona fede circa la sussistenza dei requisiti in capo alla dott.ssa COCCO e la Giunta ha condiviso pienamente la proposta dell'Assessore, tanto che, con la delibera n. 9/7 del 14.03.2023, ha confermato il contestato incarico di Direttore Generale alla stessa.

Nella memoria si sostiene, poi, la legittimità della nomina in questione attraverso l'esame del *curriculum* presentato per la selezione, che consentirebbe di ritenerla esterna ai ruoli regionali e in possesso di professionalità adeguata all'incarico.

Con riferimento al *quantum* richiesto dalla Procura, di 314.368,70 euro, pari agli emolumenti corrisposti alla dott.ssa COCCO a far data dalla contestata nomina e per tutto il periodo del perdurare della carica asseritamente

illegittima, la difesa ha evidenziato che il danno potrebbe al più corrispondere alla differenza tra quanto percepito dalla stessa nella sua veste di Direttore generale e quanto la Regione avrebbe dovuto comunque erogare in suo favore quale funzionario regionale di categoria D.

Tale differenza, secondo il conteggio effettuato dalla Guardia di Finanza, ammonterebbe, al 30.09.2022, a complessivi 176.831,20 euro.

Poiché la convenuta si è attivata, fin dal 18 febbraio 2022 per chiedere la verifica dei requisiti, il presunto danno erariale fino al 28.02.2022, ammonterebbe a 149.915,93 euro, (sempre secondo i calcoli forniti dalla Guardia di Finanza).

Infine, nella memoria si fa presente che, nell'ipotesi in cui dovesse individuarsi una responsabilità dell'organo politico, essa dovrebbe estendersi, ex art. 1, comma 1 ter, della legge n. 20/1994, anche agli altri componenti della Giunta Regionale che hanno approvato la proposta di nomina dell'Assessore e che l'hanno condivisa, considerato che, ai sensi dell'art. 28 della legge regionale n. 31/1998, l'Assessore al Personale ha solo un potere di proposta in ordine alla nomina del direttore generale, mentre è la Giunta che conferisce l'incarico, posto che l'Assessore al Personale a seguito della delibera della Giunta è vincolato ad adottare il decreto di nomina ("previa conforme delibera della giunta regionale").

Inoltre, alla luce dell'avvenuta conferma da parte della Giunta Regionale (delibera G.R. 7/9 del 14.03.2023), su proposta del subentrato Assessore FARRIS, della dott.ssa COCCO quale Direttore Generale ai sensi dell'art. 19, comma 1, L.R. 31/1998, risulterebbe confermata la piena e perdurante consapevolezza da parte dei componenti della stessa degli effettivi requisiti

posseduti dalla nominata.

La difesa ritiene, quindi, che dell'eventuale danno erariale debbano rispondere anche:

- la stessa Silvia COCCO, in quanto avrebbe dichiarato ex artt. artt. 46 e 76 del DPR 445/2000 di possedere i requisiti ex art. 29, comma 1, L.R. 38/1998 e che ha percepito il compenso di D.G. asseritamente illegittimo e inutilmente erogato;

- Federica LOI, in quanto, nella sua veste di Dirigente del Servizio Personale: ha verificato o avrebbe dovuto verificare i requisiti in capo alla dott.ssa COCCO; ha impegnato la spesa; ha stipulato il contratto di lavoro; ha impegnato ed erogato mensilmente le retribuzioni al contestato D.G.; ha verificato o avrebbe dovuto verificare in corso di rapporto di lavoro l'esistenza e la persistenza dei requisiti ex artt. 28 e 29 L.R. n. 31/1998 in capo al contestato D.G., e adottare i conseguenti eventuali provvedimenti di decadenza/recesso dal rapporto di lavoro in questione;

- Mario BANDEL, in quanto nella sua veste di direttore del Servizio Personale (succeduto nelle funzioni a Federica LOI), ha verificato o avrebbe dovuto verificare in corso di rapporto di lavoro, l'esistenza e la persistenza dei requisiti ex artt. 28 e 29 L.R. 31/1998 in capo al contestato D.G., e adottare gli eventuali conseguenti provvedimenti di decadenza/recesso dal rapporto di lavoro in questione, come, peraltro, reiteratamente sollecitato dall'Assessore SATTA.

A seguito della ripartizione del *quantum* tra tutti i soggetti sopra indicati, la difesa ha calcolato che all'Assessore SATTA non potrebbe essere ascritto un danno erariale superiore a circa 13.000,00 euro, salvo in ogni caso il potere

riduttivo ex art. 1, comma 1 bis, L. 20/1994, da esercitarsi anche in via equitativa.

Il 12 settembre 2023 la Procura ha depositato la Nota della RAS - Assessorato Affari Generali, Personale e Riforma della Regione – Direzione Generale dell'organizzazione e del personale prot. n. 114/RIS del 7 gennaio 2020 e i relativi allegati.

All'udienza del 20 settembre 2023, il P.M. ha ribadito che l'Assessore non era in buona fede, come si dedurrebbe, tra l'altro, dal fatto che nel bando era indicato che le manifestazioni di interesse avrebbero dovuto essere trasmesse alla pec personale dell'Assessore, a differenza di altri casi, e che la proposta di considerare la dott.ssa COCCO come dirigente esterno sarebbe stata formulata in pochi giorni. La motivazione del provvedimento non spiegherebbe le ragioni della prevalenza delle sue competenze su quelle degli altri candidati. Non risulterebbe alcun incarico agli uffici per verificare i requisiti, sempre a differenza di altri casi, forse per la consapevolezza che gli uffici erano contrari.

Il P.M. ha sottolineato che, nella domanda, la dott.ssa COCCO non si sarebbe dichiarata dirigente "esterno", e che era solo direttore di servizio ex art. 28, comma 4 bis della L.R. n. 31/1998, titolo non valutabile per diventare dirigente, proprio per evitare ai funzionari la possibilità di scavalcare i dirigenti, come è avvenuto nel caso in esame, e che, anche se in aspettativa, non era "esterna".

Il P.M. ha, quindi, chiarito che la scelta di attribuire il danno per intero all'Assessore SATTA è determinato dalla prospettazione non veritiera sottoposta all'approvazione della Giunta. Di ciò costituirebbe prova il fatto

che il *curriculum* della dott.ssa COCCO sia stato inserito nella pratica, per la predisposizione del decreto di nomina, il **6 marzo**, mentre la delibera è del **5 marzo** (pag. 39 allegato 1 al rapporto 101274 della Guardia di Finanza).

Con riferimento alla contestazione che la dott.ssa COCCO avrebbe svolto le funzioni per le quali è stata retribuita, il P.M. ha richiamato quanto indicato alla pagina 14 dell'atto di citazione e, in particolare, le sentenze n. 127/2020 e 328/2022 della Seconda Sezione d'appello, oltre alla n. 150/2021 della Sezione d'appello della Sicilia, secondo le quali si deve considerare danno l'intera spesa, senza scomputare la retribuzione prevista per la differente qualifica e senza tenere conto degli eventuali vantaggi per l'Amministrazione, oltre che senza applicare il potere riduttivo. Un'ulteriore conferma si troverebbe nella sentenza n. 7/2022 della Seconda Sezione d'appello.

In relazione al prospettato coinvolgimento della struttura amministrativa, il P.M. ha fatto presente di avere depositato la nota relativa alla nomina di un altro direttore generale per provare che tale coinvolgimento avrebbe dovuto esserci, come avvenuto in precedenza, ma non vi è stato, come indicato anche nel decreto di nomina, ove non vi è la frase: "sentito..."

Dopo la delibera di Giunta, la documentazione sarebbe stata trasmessa agli uffici solo per la predisposizione del decreto di nomina; a quel punto per la Dott.ssa LOI procedere alla stipula costituiva un atto dovuto.

Il P.M. ha, poi, precisato che l'Assessore SATTA ha chiesto una verifica dei requisiti agli uffici solo dopo l'interrogatorio penale.

Secondo il P.M., inoltre, la delibera del 2023 non regolarizzerebbe quanto accaduto prima.

In conclusione, il P.M. ha ribadito che non è stata seguita la procedura che si

seguiva precedentemente in casi analoghi e non è stata disposta la ricognizione interna, mentre i componenti della Giunta non avevano elementi di valutazione a fronte dell'affermazione dell'Assessore proponente in ordine al possesso dei requisiti per la nomina in capo alla dott.ssa COCCO, e ha confermato le richieste contenute nella citazione.

L'Avvocato SALONE ha, preliminarmente, sollevato eccezione di inammissibilità e irrilevanza del documento prodotto da ultimo - il 12 settembre 2023 - dalla Procura, con le conseguenti valutazioni formulate in udienza.

Sul punto, il P.M. ha evidenziato che alla pag. 39 della segnalazione della Guardia di Finanza sono riportate le stesse questioni e si cita la delibera in discussione; ha, comunque, dichiarato di rinunciare alla produzione e alla valutazione degli atti depositati il 12 settembre.

L'Avvocato SALONE ha, poi, osservato che il problema della buona fede dell'Assessore SATTA è superato dalla novità del rimpasto della Giunta, dalla nomina di un altro Assessore al personale e dalla conferma dell'incarico alla dott.ssa COCCO, previa verifica approfondita degli uffici e del Segretario Generale, e che, quindi, non vi sarebbe colpa grave nella condotta della convenuta.

Il difensore ha contestato che la stipula del contratto di lavoro sia stato un atto dovuto, considerato che in quella sede spettava al Dirigente che ha proceduto alla stipula verificare l'esistenza dei requisiti. Tale atto escluderebbe, pertanto, il nesso di causalità tra la condotta della convenuta e il contestato danno erariale.

Inoltre, la presenza di un dubbio interpretativo escluderebbe la colpa grave.

Sulla quantificazione del danno, l'Avvocato SALONE ha rappresentato che le sentenze richiamate dalla Procura esaminano fattispecie di figure diverse da quelle dei direttori generali della Regione, per i quali vi è una disciplina apposita; inoltre, il danno deve essere certo ed effettivo, mentre nel caso che in trattazione la spesa non è stata inutile, e non si tratta di responsabilità sanzionatoria.

Infine, il difensore ha insistito affinché, in subordine, la responsabilità sia estesa alla Giunta, alla quale era demandata la decisione, e ai funzionari sopra indicati e ha concluso in conformità alla memoria scritta.

Considerato in

DIRITTO

Preliminarmente, il Collegio prende atto della rinuncia, formulata dal P.M. in udienza a seguito dell'eccezione di inammissibilità proposta dall'Avvocato SALONE, alla produzione documentale effettuata il 12 settembre 2023.

Nel merito, la richiesta contenuta nell'atto di citazione è parzialmente fondata per i motivi di seguito indicati.

La questione verte sull'interpretazione degli artt. 28 e 29 della L.R. n. 31 del 1998 e successive modifiche e della norma di interpretazione autentica dell'art. 29, comma 1, contenuta nella L.R n. 26 del 21 dicembre 2019.

Per quanto qui rileva, l'art. 28 - Attribuzione delle funzioni dirigenziali - al comma 1 stabilisce che *“le funzioni di direttore generale e di ispettore sono conferite con decreto dell'Assessore competente in materia di personale, previa conforme deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta del componente della Giunta competente nel ramo dell'Amministrazione cui fa capo la direzione generale e su proposta del Presidente della Giunta per*

quanto riguarda gli ispettori”. Il successivo comma 2 prevede che “le funzioni di direttore generale e di ispettore sono conferite a dirigenti dell’Amministrazione o degli enti con capacità adeguate alle funzioni da svolgere.” Al comma 4 si legge che “le funzioni di direzione di servizio sono conferite a dirigenti del sistema Regione con decreto dell’Assessore competente in materia di personale, su proposta del componente della Giunta regionale competente nel ramo dell’Amministrazione, sentito il direttore generale della struttura di destinazione.” Al comma 4 bis è aggiunto che “La Giunta regionale, fino all’espletamento dei concorsi pubblici per l’accesso alla dirigenza e nei limiti del 10 per cento delle posizioni dirigenziali del sistema Regione, può autorizzare l’attribuzione temporanea delle funzioni di cui al comma 4 a dipendenti in possesso dei requisiti per l’accesso alla qualifica dirigenziale.” Al 4 sexies si precisa che “l’esercizio delle funzioni attribuite ai sensi del comma 4 bis non costituisce titolo valutabile ai fini dell’accesso alla carriera dirigenziale.”

Già dall’esame di questo articolo si può rilevare che la dott.ssa COCCO, che non era dirigente, ma funzionario nominato direttore di servizio ai sensi del comma 4 bis, non aveva espletato il quinquennio nelle funzioni dirigenziali, considerato che il comma 4 sexies sopra richiamato impediva che le funzioni svolte potessero essere valutate ai fini dell’accesso alla carriera dirigenziale, con ciò escludendo qualunque equiparazione, in disparte la circostanza che la sua nomina quale direttore di servizio fosse del mese di gennaio 2017, ovvero risalente a soli tre anni prima della vicenda in esame.

L’Assessore SATTA non poteva ignorare le norme sopra richiamate, essendo contenute nella legge cardine dell’organizzazione amministrativa della

Regione, come non poteva non sapere a quale titolo la dott.ssa COCCO fosse stata nominata “dirigente” dell’ASPAL (nomina, peraltro, dichiarata illegittima dal Giudice Amministrativo, come sottolineato dalla Procura attrice).

Accertato, quindi, che la nomina non avrebbe potuto essere fatta in base all’art. 28 citato, e che a tal fine non avrebbe potuto essere computato neppure il periodo nel quale aveva svolto le funzioni di dirigente, la dott.ssa COCCO è stata considerata “esterna” al sistema Regione, per poter applicare l’art. 29, il cui comma 1, dispone *“le funzioni di direttore generale possono essere conferite anche a persone estranee all’Amministrazione e agli enti, in possesso del diploma di laurea, che abbiano capacità adeguate alle funzioni da svolgere ed abbiano svolto per almeno un quinquennio funzioni dirigenziali in organismi ed enti pubblici o privati o aziende pubbliche o private.”* Tale norma è stata oggetto di interpretazione autentica (contenuta nella legge regionale n. 26 del 21 dicembre 2019), in conformità all’art. 19 del D.lgs. n. 165 del 2001 *“nel senso che le funzioni di direttore generale possono essere conferite a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, esterne ai ruoli dell’Amministrazione, che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati, ovvero aziende pubbliche o private, con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica, desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche e da concrete esperienze di lavoro maturate per almeno un quinquennio, anche presso amministrazioni statali, in posizioni funzionali previste per l’accesso alla*

dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato.”

Dal *curriculum* allegato alla domanda della dott.ssa COCCO si evince agevolmente che la stessa era in aspettativa dalla Regione e, conseguentemente, non poteva essere considerata “esterna”, oltre a non avere l’esperienza quinquennale nelle funzioni dirigenziali (la nomina presso ASPAL era del 2017). La mancanza del requisito principale richiesto dall’art. 29 impediva, altresì, di applicare la seconda parte dell’art. 29 in base all’interpretazione autentica sopra riportata, ossia di considerare la *particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica*, anch’essa circoscritta entro limiti ben definiti - *desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche e da concrete esperienze di lavoro maturate per almeno un quinquennio, anche presso amministrazioni statali, in posizioni funzionali previste per l’accesso alla dirigenza o, in alternativa, che provengano dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato.*

Dall’esame degli atti di causa, appare chiara la volontà dell’Assessore SATTA di nominare la dott.ssa COCCO quale Direttore generale del personale.

La sua condotta presenta tutti gli elementi del dolo, come si evince dalla sequenza degli atti posti in essere nel corso del procedimento di nomina.

Innanzitutto, come evidenziato dal P.M. in udienza, nel bando era previsto che le candidature dovessero pervenire direttamente alla pec dell’Assessore (aagg.assessore@pec.regione.sardegna.it), mentre in precedenza, le domande

relative a nomine analoghe dovevano essere inoltrate alla pec incarichi.org@pec.regione.sardegna.it (cfr. avviso pubblico per manifestazione d'interesse per l'incarico di direttore generale nell'amministrazione regionale - prot. n. 22113 del 21 giugno 2019).

In secondo luogo, non vi è la prova che sia stata svolta un'istruttoria, dalla struttura amministrativa o dallo stesso Assessore, circa il possesso dei titoli dichiarati dai partecipanti; il P.M. ha ricordato che erano arrivate 23 domande, alcune delle quali presentate da dirigenti del sistema Regione, che avrebbero potuto essere nominati ai sensi dell'art. 28 sopra richiamato.

Dalle interlocuzioni in atti tra l'Assessore SATTA e il Direttore del Servizio Personale dott. BANDEL si rileva che non risulta alcuna concreta attività istruttoria da parte degli Uffici, che si sono limitati a verificare eventuali procedimenti pendenti, eventuali condanne (con acquisizione del certificato penale) ed eventuali cariche presso la Direzione Generale della Presidenza, come indicato nella nota prot. n. 14366 del 30 marzo 2022 a firma del predetto dott. BANDEL.

Da tale nota di rileva, *a contrario*, che per altri due candidati effettivamente esterni, poi nominati dirigenti generali, la Direzione Generale del Personale e Riforma della Regione aveva effettuato ulteriori verifiche.

Il Collegio non ignora che in base al bando, non era prevista una graduatoria, tuttavia, sarebbe stato quanto meno opportuno, se non necessario, effettuare un esame in forma comparativa dei requisiti posseduti dai candidati per supportare la decisione con la quale conferire l'incarico.

Una volta individuata la candidata nella persona della dott.ssa COCCO, si è dovuto superare il problema della mancanza dei requisiti fondamentali per

poter procedere alla nomina ai sensi dell'art. 28 citato, così si è deciso di considerarla “estranea” al sistema Regione, per poter utilizzare la maggiore ampiezza di manovra consentita dalla norma di interpretazione autentica sopra riportata.

Orbene, il Collegio osserva che tale possibilità era esclusa *a priori* dal dato imprescindibile che l'interessata fosse “*in aspettativa dai ruoli dell'amministrazione regionale dal 16.01.2017*”, come dichiarato dalla stessa Silvia COCCO nella dichiarazione presentata per partecipare alla selezione in discussione, e quindi pur sempre nei ruoli dell'Amministrazione regionale.

La decisione assunta ha portato, di conseguenza, a seguire il procedimento previsto per la nomina di un “esterno”.

L'Assessore proponente ha quindi presentato alla Giunta la dott.ssa COCCO come “esterna” e la delibera di approvazione della proposta di nomina (n. 9/14 del 4 marzo 2020), adottata senza che fosse stata previamente inserita all'ordine del giorno della seduta e senza la documentazione a supporto, è in questo senso; il decreto di nomina (del 16 marzo 2020) da parte dell'Assessore SATTA qualifica la dott.ssa COCCO come “esterno” e il successivo contratto (stipulato dalla dott.ssa Federica LOI Dirigente del Servizio Personale) contiene tutti gli elementi relativi ai dirigenti “esterni”.

Il Collegio sottolinea la contraddizione contenuta nel suddetto contratto n. 9411/18 del 16 marzo 2020 ove si legge “*VISTA la nota n. 9369 del 16/03/2019 con la quale l'Amministrazione regionale ha concesso alla dott.ssa Silvia Cocco l'aspettativa non retribuita con decorrenza dal 16 marzo 2020 per l'incarico di Direttore generale dell'organizzazione e del personale dell'Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione*”, e

successivamente “*La dott.ssa Silvia Cocco ... è assunta a tempo determinato alle dipendenze dell’Amministrazione regionale*” e ancora “*Si applicano inoltre le disposizioni di cui al comma 9 dell’articolo 28 e al comma 4 dell’art. 29 della medesima L.R. n. 31/1998, concernenti la conferma e la revoca dei direttori generali esterni*”.

L’Avvocato difensore nella memoria ha evidenziato alcuni eventi verificatisi antecedentemente al deposito dell’atto di citazione (12 gennaio 2023): la revoca di tutti gli Assessori con Decreto del Presidente n. 88 del 25 novembre 2022, l’avocazione delle funzioni di Assessore al Personale *ad interim* in capo allo stesso Presidente della Regione e la nomina del nuovo Assessore con Decreto n. 90 del 29 novembre 2022; la conferma della dott.ssa COCCO quale Direttore generale da parte della nuova Giunta (delibera 9/7 del 14 marzo 2023) a seguito della valutazione dei requisiti effettuata dalla struttura amministrativa e dal Segretario Generale della Regione.

Si tratta, tuttavia, di atti intervenuti successivamente al periodo in contestazione (nella citazione si quantifica il danno fino al 30 settembre 2022, ossia prima dell’invito a dedurre del 4 ottobre 2022), che, pertanto, non possono avere rilevanza nel presente giudizio.

Inoltre, il Collegio osserva che la valutazione dell’idoneità della dott.ssa COCCO effettuata nel 2023 si basa su parametri diversi da quelli iniziali, considerato che l’interessata risultava inserita negli elenchi dei dirigenti regionali e che, nel frattempo, aveva maturato ulteriore anzianità, grazie alla nomina oggi in discussione.

In base alla ricostruzione dell’*iter* che ha portato alla nomina del Direttore generale, appare indubitabile la responsabilità dell’Assessore Valeria SATTA,

che ha seguito personalmente tutte le fasi del procedimento.

Come sopra accennato, la sua condotta è connotata da dolo. Infatti, non si può ipotizzare che non fosse a conoscenza della posizione della dott.ssa COCCO all'interno dei ruoli dell'Amministrazione regionale, né della normativa da applicare; in caso contrario, si sarebbe dovuta avvalere del supporto della struttura amministrativa, che ha chiesto solo dopo essere stata convocata dal P.M. penale. La sua dichiarazione di non avere alcuna competenza in merito alla valutazione del possesso dei requisiti (cfr. nota prot. n. 916 del 4 marzo 2022), lungi dal giustificare il comportamento, costituisce, a parere di questa Corte, un'aggravante, visto il ruolo ricoperto all'epoca da Valeria SATTA, Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione e considerato che la mancanza degli stessi appariva *ictu oculi* dalla domanda presentata dalla dott.ssa COCCO per la selezione.

Con riferimento alla quantificazione del danno, non appaiono meritevoli di accoglimento le osservazioni della difesa che ha chiesto di considerare che l'incarico è stato svolto pienamente, così che gli emolumenti non potrebbero essere considerati danno, oppure di scomputare dalle retribuzioni quelle che sarebbero state percepite dalla dott.ssa COCCO in base al ruolo da lei rivestito all'interno dell'Amministrazione regionale, o, ancora, di considerare che nel mese di febbraio 2022 la convenuta si era attivata presso gli uffici dell'Assessorato, per chiedere la verifica dei requisiti al fine dell'eventuale revoca della nomina, e presso l'Avvocatura regionale.

Secondo costante giurisprudenza della Corte dei conti, *“una censura della quantificazione dell'addebito, non tanto con riguardo a un'erronea determinazione delle componenti di spesa ritenute disutili, quanto piuttosto al*

fatto di aver collegato il danno ad un'inesistente illegittimità degli incarichi, sicché la spesa per il trattamento economico conseguentemente corrisposto agli interessati non avrebbe in alcun modo potuto essere considerata foriera di pregiudizio erariale. deve essere disattesa, stante il fatto che - in presenza di provvedimenti contrari ai doveri di servizio e alla luce dell'importanza che il rispetto di determinate regole di condotta viene ad assumere nell'ottica del principio costituzionale del buon andamento dell'azione amministrativa - nessuna utilità può essere tendenzialmente riconosciuta alla spendita di denaro pubblico per l'illegittimo conferimento di incarichi” (Sezione II Centrale di Appello sentenza n. 67/2021).

Ancora, secondo un indirizzo giurisprudenziale pressoché pacifico (cfr., *ex multis*, Corte conti, Sez. App. II, sentt. 361/2019, 625/2018 e 204/2019; Sez. App. III, sent. 347/2018, Sez. App. Sicilia sent. 38/2018), i profili di illegittimità degli atti costituiscono un sintomo della dannosità per l'erario delle condotte che all'adozione di quegli atti abbiano concorso.

La Sezione II di Appello (cfr. sentenza n. 361/2019) ha osservato di avere rilevato in più occasioni che la non conformità dell'azione amministrativa alle puntuali prescrizioni che ne regolano lo svolgimento, pur non essendo idonea a generare, *ex se*, una responsabilità amministrativa in capo all'agente, può assumere rilevanza allorché quegli atti integrino una condotta almeno gravemente colposa, foriera di un nocumento economico per l'Amministrazione. In proposito, ha evidenziato che, tale principio, certamente valevole come enunciazione di sintesi, deve comunque subire un'operazione di attualizzazione e specificazione, per tener conto dei peculiari connotati dell'agire pubblico che, di volta in volta, viene portato all'attenzione

del Giudice contabile.

Orbene, questo Collegio ritiene che la violazione della vincolante prescrizione in occasione del conferimento dell'incarico di direttore generale della RAS a un soggetto privo dei requisiti basilari integri un fatto dannoso per l'erario dell'Ente.

L'attribuzione dell'incarico in discussione non costituisce un mero vizio inficiante l'azione amministrativa, con rilevanza circoscritta alla sfera di legittimità del provvedimento, ma si riverbera anche sugli effetti economici prodotti da questo rendendo, automaticamente, dannosa per l'erario la conseguente spesa.

Proprio la mancanza dei parametri tutti, complessivamente intesi, richiesti dalla legge quale condizione legittimante dell'assunzione o dell'incarico, consente di affermare che la relativa prestazione è incongrua rispetto al fine pubblico. Pertanto, ne deriva che una prestazione resa da un soggetto in possesso di tutti i requisiti richiesti dalla legge non può ritenersi "sovrapponibile" a quella resa da un soggetto che tali requisiti non abbia (cfr. in termini, Sez. II app. n. 361/2019 citata).

Venendo quindi al caso in esame, la spesa sostenuta dalla RAS per le retribuzioni erogate alla dott.ssa COCCO, che non possedeva i requisiti per ricoprire l'incarico, è da ritenersi una spesa indebita e, pertanto, dannosa.

L'illegittimità del conferimento costituisce, in definitiva, il presupposto di anti giuridicità da cui è viziato il comportamento della convenuta Valeria SATTA, nonché l'antecedente causale da cui discende il danno erariale subito dall'Ente.

Il Collegio osserva, tuttavia, che non si può accogliere *in toto* la prospettazione

accusatoria, che identifica nella convenuta l'unica responsabile del danno. Appare, infatti, chiaro l'intervento nell'*iter* di nomina di soggetti non chiamati in giudizio che, tuttavia, avevano precise responsabilità in base alle norme che ne regolano il procedimento, ma la cui posizione non può essere oggetto di esame in questa sede.

Non si può condividere, pertanto, l'impostazione dell'Ufficio requirente allorché esclude il coinvolgimento della Giunta, che sarebbe stata tratta in inganno dalla convenuta, o dell'organo di vertice della struttura amministrativa dell'Assessorato, che si sarebbe limitato a porre in essere un atto dovuto.

In entrambi i casi, non appare credibile che si sia potuto procedere a una nomina di tale importanza senza avere il preventivo assenso di tutti gli attori, o senza che sia stata sollevata alcuna obiezione scritta, come avrebbe imposto il ruolo ricoperto; in ogni caso, Il Collegio sottolinea che quando si adotta un atto formale ci si assume la responsabilità di quanto in esso contenuto e che, da un lato, non può essere portato come giustificazione il non avere potuto/voluto esaminare gli atti sottostanti e, dall'altro, di avere dovuto eseguire un ordine illegittimo.

Già prima dell'entrata in vigore del Codice di Giustizia contabile, l'orientamento consolidato della Corte dei Conti, riteneva che "l'obbligazione risarcitoria del danno erariale, in particolare a seguito delle innovazioni legislative di cui all'art. 1, della legge n. 20/1994, ha natura di norma personale e parziaria, cosicché nel giudizio amministrativo-contabile non ricorre di regola un litisconsorzio necessario tra i possibili soggetti passivi dell'azione di responsabilità, bensì esclusivamente un litisconsorzio

facoltativo (artt. 103 e 107 c.p.c.), fatte salve ipotesi marginali, collegate ad obbligazioni indivisibili ovvero implicanti il vincolo della solidarietà in ragione dell'impossibilità di frazionamento delle prestazioni" (cfr. Corte dei Conti, Sez. Giurisdizionale, Regione Veneto, 14.12.2016, n. 213; Corte dei Conti, Sez. Giurisdizionale, Regione Lombardia, n. 98/2016; Sez. II Centrale Appello, n. 454/2016).

Tuttavia, la medesima giurisprudenza – i cui principi sono stati oggi positivizzati nell'art. 83, D.lgs. n. 174/2016 - ha, altresì, precisato come il giudice, ove non ritenga di procedere ad integrare il contraddittorio "abbia comunque l'obbligo, a tutela delle parti convenute in giudizio, di valutare le autonome condotte di eventuali altri soggetti, non convenuti in giudizio, in via incidentale e al solo fine di determinare la quota di danno addebitabile ai convenuti, scorporando quella ipoteticamente imputabile al compartecipe che non sia stato citato in giudizio" (Corte dei Conti, Sez. Giurisdizionale, Regione Veneto, n. 213/2016). (in senso conforme Sezione giurisdizionale Lombardia sentenza n. 188/2020).

Alla luce delle considerazioni sopra riportate, il Collegio valuta che l'apporto causale dei soggetti non convenuti nel presente giudizio possa essere del 30% del totale.

Conclusivamente, il danno erariale, come quantificato in citazione, va ascritto a Valeria SATTA per il 70% della somma indicata pari a 220.058,10 euro.

Oltre all'importo così quantificato relativo al danno patrimoniale, è altresì dovuta la rivalutazione monetaria, da calcolarsi secondo indici ISTAT a decorrere dalla data delle singole corresponsioni e fino alla pubblicazione della presente sentenza.

Dalla data di detta pubblicazione, e sino al soddisfacimento del credito sono altresì dovuti, sulla somma come sopra rivalutata, gli interessi nella misura del saggio legale fino all'effettivo pagamento.

La condanna alle spese del giudizio, liquidate in dispositivo, segue la soccombenza ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. n. 174/2016.

PER QUESTI MOTIVI

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Autonoma della Sardegna, definitivamente pronunciando, **condanna Valeria SATTA** a pagare a titolo di risarcimento del danno, in favore della Regione Sardegna, la somma di **euro 220.058,10** (diconsi euro duecentoventimilacinquantotto/10) oltre a rivalutazione monetaria e interessi legali da calcolarsi nel modo e con le decorrenze precisati in motivazione;

-condanna, altresì, la soccombente al pagamento, in favore dello Stato, delle spese processuali, che fino alla presente fase di giudizio si liquidano nell'importo di euro **93,10** (diconsi euro novantatre/10).

Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio del 20 settembre 2023.

L'Estensore

(f.to digitalmente V. Mistretta)

Il Presidente

(f.to digitalmente D. Cabras)

Depositata in Segreteria il 23/11/2023

Il Dirigente

f.to digitalmente P. Carrus